



LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2000 n. 45

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 20/12/2000 n. 16

Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). Inserimento del capo VII bis "Tutela dall'inquinamento delle radiazioni ionizzanti".

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 72 quaterdecies)

1.

Il comma 3 dell'articolo 72 quaterdecies della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) è così sostituito:

"3.

All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l'ARPAL secondo le procedure della l.r. 45/1982."

Articolo 2

(Inserimento del capo VII bis)

1.

Nel titolo II della l.r. 18/1999 dopo il capo VII è inserito il seguente:

"Capo VII bis

Tutela dall'inquinamento

delle radiazioni ionizzanti

Articolo 80 bis

(Finalità e campo di applicazione)

1.

Il presente capo detta norme volte ad assicurare la tutela dell'ambiente dall'inquinamento derivante da

radiazioni ionizzanti e a garantire che l'esposizione della popolazione non ecceda i limiti fissati dalla normativa vigente.

2.

Le disposizioni del presente capo costituiscono attuazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti) e si applicano alle attività indicate all'articolo 1 dello stesso.

Articolo 80 ter

(Competenze della Regione)

1.

Sono di competenza della Regione:

a)

la definizione della procedura per l'autorizzazione dello smaltimento dei rifiuti radioattivi nell'ambiente al di fuori dei casi di cui ai capi IV, VI e VII del d.lgs. 230/1995 e per il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 29, comma 2 dello stesso d.lgs;

b)

la definizione, nel rispetto delle norme e degli indirizzi nazionali, dei criteri e delle modalità di effettuazione dei controlli relativi all'utilizzo di materiale radioattivo e dei controlli che devono essere attivati dai soggetti di cui all'articolo 80 quinquies;

c)

la realizzazione del catasto delle sorgenti fisse di radiazioni ionizzanti;

d)

la gestione delle reti regionali di controllo della radioattività ambientale e il monitoraggio dei diversi comparti ambientali che possono essere interessati dalla diffusione della radioattività e dal trasferimento di questa all'uomo.

Articolo 80 quater

(Monitoraggio delle fonti di radiazione)

1.

La Regione provvede alla realizzazione del catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, al monitoraggio delle fonti di radiazione e alla gestione della rete regionale di rilevamento attraverso l'ARPAL.

2.

La rete regionale di rilevamento è finalizzata a garantire che i livelli di radioattività, a livello regionale, si mantengano entro i limiti fissati dalle normative vigenti e che in ogni caso non vi sia tendenza all'accumulo di radionuclidi in determinati settori dell'ambiente.

3.

Ai fini di cui al comma 1 i soggetti che richiedano autorizzazioni in materia di radiazioni ionizzanti o siano tenuti a effettuare notifiche ai Ministeri ne danno contestuale comunicazione all'ARPAL.

Articolo 80 quinquies

(Procedure per l'utilizzo di materiali metallici di risulta destinati alla fusione)

1.

I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, qualsiasi provenienza abbiano, conforme alle disposizioni indicate nei provvedimenti di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 80 ter.

2.

I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo 80 ter relativi ai soggetti di cui al comma 1 devono prevedere che:

a)

i controlli siano effettuati:

1) all'esterno di ogni contenitore usato per il trasporto dei materiali;

2) al momento dello scarico o nelle fasi che precedono la lavorazione;

3) dopo la fusione su tutti i provini;

4) sulle scorie e sulle polveri derivanti dall'impianto di abbattimento dei fumi di lavorazione;

b)

le misure di irraggiamento effettuate all'esterno dei carichi siano condotte in modo da permettere di rilevare la presenza di sostanze radioattive, in considerazione dei fattori fisici correlati;

c)

ai fini della accettabilità dei materiali non siano superati i valori di attività totale ed i valori di concentrazione indicati ai punti 1.2 e 1.3 dell'allegato 1 del d.lgs 230/1995;

d)

nelle aree di lavoro a maggiore rischio di radiocontaminazione o dove con maggiore frequenza stazioni il personale siano collocati monitor di area dotati di allarme, al fine della sorveglianza permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo nelle zone limitrofe alle zone controllate;

e)

siano indicate modalità operative dei controlli proporzionate alle attività delle singole aziende e siano indicate le eventuali esenzioni per aziende a ridotte dimensioni;

f)

sia prevista la registrazione dei controlli effettuati a disposizione degli organi di vigilanza.

Articolo 80 sexies

(Controlli)

1.

Il controllo sulle possibili fonti di inquinamento radioattivo e sugli adempimenti di cui all'articolo 80 quinquies è effettuato dall'ARPAL, tramite il proprio Centro di riferimento regionale per il controllo della radioattività ambientale.

2.

Qualora siano rilevate situazioni di inquinamento radioattivo, l'ARPAL tempestivamente ne dà comunicazione ai competenti organi regionali e alle Aziende Sanitarie competenti per territorio.

3.

Le spese relative ai controlli effettuati dall'ARPAL in relazione agli adempimenti di cui all'articolo 80 quinquies, calcolate sulla base del tariffario regionale, sono poste a carico dei soggetti controllati in ragione di un numero di controlli annuale massimo indicato nei provvedimenti di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 80 ter.

Articolo 80 septies

(Sanzioni)

1.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, l'inosservanza delle disposizioni del presente capo comporta anche l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a)

da lire 100.000 a lire 500.000 per la mancata comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 80 quater;

b)

da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 per la mancata esecuzione dei controlli di cui all'articolo 80 quinquies o l'esecuzione degli stessi a condizioni o modalità difformi dai provvedimenti regionali;

c)

da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per il compimento di qualsiasi azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire ovvero interrompere l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 80 sexies.

2.

All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 provvede l'ARPAL ai sensi della l.r. 45/1982.

3.

I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'ARPAL per lo svolgimento di attività connesse con l'applicazione del presente capo."

Articolo 3

(Inserimento dell'articolo 112 bis)

1.

Dopo l'articolo 112 è inserito il seguente:

"Articolo 112 bis

(Applicazione delle sanzioni)

1.

Gli Enti competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono tenuti, ai sensi della l.

689/1981, anche all'adozione dei provvedimenti accessori quali l'intimazione della cessazione dell'attività sanzionata e il sequestro.

2.

Nei casi in cui la legge regionale demanda l'applicazione di sanzioni amministrative all'ARPAL, le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate dal Direttore Generale dell'ARPAL."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 18 dicembre 2000

IL PRESIDENTE

SANDRO BIASOTTI

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2000

___Num:0045

___Boll__Uff__Num:16

___Boll__Uff__Anno:2000